

Rule of law e cultura delle libertà

MARIA DICOSOLA

La prima sistematizzazione teorica del principio della *rule of law* si deve ad A.V. Dicey, che ne descrive i caratteri salienti e gli aspetti problematici nella seconda parte della *Introduction to the study of the Law of the Constitution*.

Nell'opera, analizzando con metodo comparativo la libertà personale, la libertà di discussione e la libertà di riunione, l'autore esalta i vantaggi che la *rule of law* offre per la garanzia delle libertà rispetto ai sistemi di protezione dei diritti negli ordinamenti continentali.

L'analisi consente di enunciare, quali principi fondamentali del liberalismo, il principio di legalità e il principio di unicità del soggetto di diritto.

L'autore afferma come nel diritto inglese nessuno possa essere punito se non sulla base di una precisa figura di reato, sanzionata dalle Corti del Paese. Tale principio assicura la garanzia dei cittadini dalla eccessiva discrezionalità del potere esecutivo. Proprio l'abuso dei poteri discrezionali, esercitato frequentemente da parte dei

governi di molti Paesi dell'Europa continentale, consente all'autore vittoriano di affermare la superiorità dell'ordinamento britannico, nel quale non sarebbe ammissibile alcuna violazione da parte dell'Esecutivo dei diritti di libertà dei cittadini, a pena di incorrere in sanzioni giurisdizionali. Il rispetto del principio di legalità, infatti, impedisce che le autorità di governo dispongano arbitrariamente l'arresto, la detenzione provvisoria, ovvero l'espulsione dal territorio nazionale di cittadini.

Inoltre, tale principio costituisce il presupposto della tutela della libertà personale attraverso l'esercizio del writ di *Habeas Corpus*, alla cui analisi l'autore dedica l'intero capitolo quinto. Dicey descrive il writ of *Habeas Corpus* come un ordine emanato da una Corte, volto a condurre innanzi a sé chi sia stato privato della libertà personale, allo scopo di verificare la legittimità della sua detenzione. La Corte, qualora consideri la detenzione illegittima, ha il potere di revocarla. Inoltre, anche in periodi di notevole agitazione politica, nei quali si assiste alla

sospensione dell'*Habeas Corpus* allo scopo di facilitare l'attività del governo ampliandone le garanzie, l'ordinamento inglese non rinuncia definitivamente al principio di legalità: infatti, sebbene attraverso gli *Habeas Corpus Suspension Acts* possano essere introdotti limiti all'esercizio di tale azione, l'attività posta in essere dal potere esecutivo, connotata da una maggiore discrezionalità, resta illegittima fino alla convalida attraverso gli *Acts of Indemnity*, leggi del Parlamento con effetto retroattivo, che consentono di escludere la responsabilità delle autorità che abbiano limitato le libertà dei cittadini. Solo un formale *Act of Parliament*, pertanto, può disporre la temporanea limitazione dei diritti di libertà, allo scopo di garantire diverse e prevalenti esigenze. Si tratta della più chiara affermazione del principio di legalità.

Anche la libertà di discussione, nonché la libertà di stampa, che ne costituisce una specificazione, è, secondo l'autore «una semplice applicazione del principio secondo il quale nessun uomo è punibile se non per una specifica infrazione di legge» (A.V. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, trad. it. di A. Torre, Bologna, il Mulino, 2003, p. 207). Poiché nell'ordinamento inglese la libertà di manifestare le proprie opinioni si fonda sul principio di legalità, non è ammissibile, secondo Dicey, alcuna forma di censura o di autorizzazione preventiva. Solo nell'eventualità in cui dovessero essere commessi reati a mezzo stampa, le autorità giurisdizionali potranno applicare le sanzioni previste dal diritto. Tale giudizio, nella descrizione dell'ordinamento britannico delineata da Dicey, non è affidato a Corti specializzate, ma è riservato ai giudici ordinari. Il principio di legalità, pertanto, costituisce al tempo stesso il fondamento e il limite della

libertà di discussione: da una parte, infatti, attraverso il divieto di censure e autorizzazioni preventive, ne assicura la garanzia, dall'altra, sottoponendo eventuali violazioni al giudizio delle Corti ordinarie, ne subordina l'esercizio al rispetto del «diritto ordinario del Paese».

Il principio secondo il quale allo Stato spetta il compito di reprimere, ma non anche di prevenire i reati, sul quale si fonda il divieto di censure o autorizzazioni preventive, giustifica, inoltre, la limitazione, se non l'esclusione, del potere del governo di vietare riunioni pubbliche, dichiarandone discrezionalmente l'illegittimità. Il diritto di pubblica riunione, infatti, oltre a poter essere limitato a causa dell'illiceità della condotta dei partecipanti qualora, sia pure attraverso una condotta lecita, essi turbino la quiete pubblica, può incontrare limiti ulteriori solo in virtù di un *Act of Parliament*, in assenza del quale nessun pubblico ufficiale può disporre lo scioglimento di una riunione.

In secondo luogo, osservando, da una parte, che nel Regno Unito «nessuno è al di sopra della legge» e, dall'altra, che «ogni persona, quale che sia il suo rango o condizione sociale, è soggetta al diritto ordinario del regno e sottoponibile alla giurisdizione dei giudici ordinari» (*Introduzione*, p. 161), Dicey afferma che la *rule of law* assicura l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Tuttavia, come è stato rilevato, l'autore sembra andare oltre la mera enunciazione del principio di uguaglianza. Infatti, attraverso l'affermazione del carattere unitario della giurisdizione, oltre che del carattere unitario della legge, viene affermato il secondo principio del liberalismo: l'unicità del soggetto di diritto.

Dicey desume tale principio, in prima

istanza, dall'esame delle regole che prevedono la tutela della libertà personale nel Regno Unito. Infatti, a differenza di quanto prevede l'art. 114 del codice penale francese, i funzionari della Corona non sono sottratti alla responsabilità che consegue alla commissione di atti attraverso i quali, in nome di superiori interessi pubblici, sia lesa la libertà personale dei cittadini. Essi, come ogni altro privato cittadino, sono sottoposti alle norme generali in tema di libertà personale, così come sanzionate dalle Corti ordinarie del regno. La responsabilità dei funzionari della Corona costituisce un corollario del principio generale della responsabilità individuale di chiunque abbia agito in violazione delle regole che tutelano la libertà personale: non costituisce, dunque, una giustificazione della propria azione la circostanza di aver agito per eseguire ordini provenienti da un'autorità superiore. Pertanto, l'ordinamento giudiziario britannico non prevede né Corti speciali – competenti a giudicare violazioni di legge che si distinguano sulla base della loro entità, in quanto, ad esempio, particolarmente lievi o particolarmente gravi – né tribunali amministrativi, la cui competenza si limiti al giudizio sulle violazioni di legge commesse dai pubblici funzionari.

Il principio di unicità della giurisdizione connota anche la normativa che disciplina la libertà di discussione e di stampa, ponendo limiti al suo esercizio. Infatti, Dicey osserva come i soggetti che abbiano commesso reati a mezzo stampa non siano giudicati da tribunali speciali, considerando che la Camera Stellata, tribunale speciale competente anche per tale categoria di reati, fu soppressa definitivamente nel 1641. Al contrario, l'ordinamento francese prevede una disciplina speciale sulla libertà di stampa, la cui violazione è giudicata da tribunali specializzati. Il prin-

cipio dell'unicità del soggetto di diritto, nei due aspetti dell'unicità della giurisdizione e dell'unicità della legge, costituisce, secondo Dicey, la giustificazione teorica per la mancata istituzione, nell'ordinamento britannico, di un sistema di diritto amministrativo.

La profonda distanza che separa l'ordinamento giuridico francese – nel quale le controversie tra privati cittadini e funzionari statali sono disciplinate dalle regole del *droit administratif* – dall'ordinamento americano – nel quale non è nemmeno possibile tradurre tale espressione – era già stata avvertita da A. De Tocqueville, il quale, come rileva Dicey, si rivolgeva nel 1831 a de Blosseville per chiedergli spiegazioni sul tema. E al confronto tra la *rule of law* e il *droit administratif* è dedicato l'intero capitolo XII dell'*Introduzione*, il più lungo dell'opera diceyana.

Attraverso l'analitica descrizione del diritto amministrativo francese, del quale viene messo in luce il carattere evolutivo, a partire dalle sue origini, che l'autore individua nella costituzione dell'anno VIII, fino alla Terza Repubblica, periodo al quale risale la prima edizione (1885) della *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Dicey giunge a sostenere la superiorità della *rule of law*, in quanto garantisce una maggiore tutela della libertà personale contro gli abusi del potere esecutivo, che, al contrario, gode di una posizione privilegiata nel sistema di diritto amministrativo francese. Tale effetto producono le idee dominanti e i caratteri fondamentali del *droit administratif* che Dicey descrive. Infatti, l'autore individua le due idee dominanti del diritto amministrativo, da una parte, nel riconoscimento di diritti differenziati a favore dei funzionari pubblici, che valgono a distinguerne il trattamento giuridico rispetto ai cittadini comuni, e, dal-

l'altra, in una interpretazione del principio di separazione dei poteri alternativa rispetto a quella accolta generalmente dagli operatori del diritto britannici, che implica, in primo luogo, una tutela rafforzata del potere esecutivo da ingerenze del potere giudiziario. Tale garanzia, che costituisce un'eredità dell'atteggiamento napoleonico di sospetto nei confronti delle autorità giurisdizionali, trova la sua più compiuta espressione nel sistema di limitazione delle responsabilità dei pubblici funzionari, introdotto attraverso la previsione di numerose *garanties des fonctionnaires*. Nella tradizione giuridica francese, suscita evidentemente maggiori preoccupazioni il rischio di ingerenze del potere giudiziario nei confronti del potere esecutivo, rispetto all'ipotesi contraria. Il modello non è condiviso dagli osservatori anglosassoni, come si desume da quanto Dicey afferma, citando A. de Tocqueville:

[...] L'autorità del governo si è gradualmente intrufolata nella naturale sfera delle Corti, e lì abbiamo sopportato che rimanesse, come se la confusione dei poteri, qualora originata da parte del governo, non fosse qualcosa di tanto pericoloso come se proveniente da parte delle Corti, e perfino peggiore.

[Introduzione, p. 302]

Inoltre, delineano un quadro di particolare favore per le autorità di governo i quattro caratteri del diritto amministrativo: l'esistenza di un corpo normativo speciale che regola i rapporti tra i privati cittadini e i funzionari pubblici; un sistema giudiziario dualistico, che vede la contrapposizione di Corti ordinarie e Corti amministrative, al cui vertice si colloca il Consiglio di Stato, nell'esercizio di funzioni giurisdizionali; la competenza del Consiglio di Stato, la più alta delle autorità amministrative, a risolvere le que-

stioni di giurisdizione che sorgono tra le Corti ordinarie e le Corti amministrative (una competenza che, come sottolinea Dicey, sebbene formalmente appartenga al capo dello Stato, è di fatto costantemente devoluta al giudice amministrativo); infine, la pre-disposizione di un sistema di garanzie dei funzionari pubblici, che ne esclude ogni responsabilità sia per gli illeciti conseguenti ad atti di governo, che per gli atti limitativi della libertà personale dei cittadini commessi nell'atto di eseguire un ordine superiore e subordina ad una autorizzazione del Consiglio di Stato l'avvio di procedimenti giudiziari nei confronti degli stessi per violazioni di legge commesse nell'esercizio di funzioni pubbliche.

In primo luogo, il ruolo e le funzioni svolte dal Consiglio di Stato nel sistema istituzionale francese suscitano le più ampie riserve di Dicey. L'autore dimostra tutta la sua perplessità nei confronti di un modello che dichiara di non comprendere e di non condividere a pieno, ancora una volta citando A. de Tocqueville, che, nella *Democrazia in America*, dichiara: «Ho sempre incontrato le difficoltà più notevoli quando s'è trattato di spiegarne il senso agli inglesi o agli americani» (Introduzione, pp. 301-302). È soprattutto la confusione tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali a suscitare le più vive perplessità negli osservatori anglosassoni, come si rileva dallo scritto di Tocqueville, che Dicey dimostra di condividere a pieno. In particolare, in merito all'ultima delle garanzie dei funzionari pubblici, prevista dall'art. 75 della costituzione francese – il divieto di sottoporre i pubblici funzionari a processo per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni in assenza di un decreto del Consiglio di Stato – Dicey dichiara, citando Tocqueville, che gli osservatori anglosas-

soni «si rifiutavano di credere che potesse esistere un abuso tanto flagrante» (*Introduzione*, p. 302).

Garanzie e immunità delineano pertanto un sistema di privilegi a favore dei dipendenti del potere esecutivo, che, ponendosi in contrasto con i principi di unitarietà della legge e della giurisdizione, finiscono per violare il principio di unicità del soggetto di diritto, elemento costitutivo della *rule of law*. Non è dunque possibile, come sostiene l'autore vittoriano, individuare nel diritto inglese un corpo di regole giuridiche assimilabili in qualche misura al diritto amministrativo francese. Ne consegue esclusivamente la possibilità di procedere ad un confronto che metta in luce i pregi e i difetti dei due sistemi normativi considerati. E a tale analisi comparativa è dedicata la conclusione del capitolo XII della *Introduction*. In particolare, per quanto attiene al profilo della protezione delle libertà individuali, Dicey sostiene che nell'ordinamento britannico, dominato dalla *rule of law*, è assicurata una più ampia protezione della libertà personale contro gli abusi del governo; inoltre, attraverso gli *Habeas Corpus Acts* è protetta anche la libertà degli stranieri; la «legge marziale», che comporta la possibilità di sospensione della garanzia delle libertà individuali, è ammessa in casi più limitati. Al contempo, l'autore non sottovaluta i meriti del diritto amministrativo francese, pur ponendo in rilievo quanto essi non siano evidenti agli occhi dei giuristi inglesi: in particolare, egli individua un vantaggio di tale modello giuridico nei nuovi rimedi elaborati in via pretoria dal Consiglio di Stato contro gli abusi subiti da parte dei privati cittadini in seguito ad atti viziati da eccesso di potere posti in essere dalle pubbliche autorità. Infine, tra i meri-

ti che Dicey attribuisce al sistema giuridico inglese, non va trascurato il riconoscimento della capacità della *rule of law* di garantire maggiore autorità ai giudici, principali interpreti del diritto e garanti delle libertà, sebbene occorra evitare che le Corti si trasformino in strumenti governativi.

Le riflessioni sul ruolo dei giudici nel sistema giuridico inglese e sui vantaggi e paralleli svantaggi che connotano il loro ruolo suggeriscono un approfondimento sull'ultimo degli aspetti della *rule of law* evidenziati dall'autore vittoriano: la costituzione inglese, e le libertà che nel suo alveo sono tutelate, sono state create ad opera dei giudici.

Il carattere giurisprudenziale della costituzione inglese pare porsi sul piano dei "fatti" piuttosto che dei "principi": infatti, gli stessi principi generali della costituzione, afferma Dicey, «sono il risultato di decisioni giurisprudenziali che hanno definito i diritti dei privati in particolari casi che sono stati portati alla cognizione delle Corti di giustizia» (*Introduzione*, p. 162). Il carattere pretorio della *rule of law* condiziona, ad un livello immediato, le modalità di tutela dei diritti individuali, i cui caratteri emergono non dalle proclamazioni dei diritti, sulla base del modello degli ordinamenti di *civil law*, ma attraverso le decisioni rese dai giudici ordinari per la soluzione dei casi di volta in volta sottoposti al loro giudizio. Non si può certo negare la presenza, nell'ordinamento inglese, di principi generali che prevedano la tutela delle libertà individuali: essi, tuttavia, costituiscono

mere generalizzazioni che si estraggono sia dalle decisioni o dai *dicta* dei giudici, sia da leggi scritte le quali, essendo state approvate per porre fine a particolari situazioni di disagio, hanno molti elementi di analogia con le decisioni giurisprudenziali.

ziali e sono in effetti dei giudizi pronunciati dall'Alta Corte del Parlamento.

[Introduzione, pp. 163-164]

La protezione delle libertà individuali nell'ordinamento britannico pertanto avviene secondo modalità che si distinguono rispetto a quelle proprie degli ordinamenti continentali: mentre nei sistemi dominati dalla *rule of law* le norme a tutela delle libertà si formano attraverso un procedimento di tipo "induttivo", che dalle decisioni giudiziarie conduce all'elaborazione di principi generali, nei sistemi di *civil law* si realizza un procedimento inverso, di tipo "deduttivo", che presuppone l'elaborazione di carte dei diritti, le quali enunciano, in via generale, i diritti riconosciuti ai cittadini, la cui specificazione spetta, attraverso l'applicazione nei singoli casi concreti, alle autorità giurisdizionali.

Tanto l'autore desume dalla comparazione della disciplina britannica della libertà personale, della libertà di discussione e della libertà di riunione con quella di altri ordinamenti di tradizione continentale.

Per quanto attiene alla libertà personale, l'autore sottolinea come l'art. 39 della *Magna Charta*, insieme alle dichiarazioni della *Petition of Rights*, si limiti a registrare l'esistenza di un diritto che si riconosce già pienamente tutelato nella giurisprudenza britannica, non intendendo invece conferirlo: al contrario, l'art. 7 della costituzione belga, stabilendo che «La liberté individuelle est garantie», costituisce il presupposto della garanzia della stessa. Anzi, l'idea di garanzia della libertà, che sembra presupporre la concessione di un privilegio da parte di un'autorità superiore, è del tutto estranea al sistema giuridico britannico, nel quale, invece, «la libertà personale non è uno speciale privilegio bensì il

prodotto del diritto ordinario del Paese sanzionato dalle Corti», in quanto «da noi i diritti sono la base, e non il risultato, del diritto costituzionale» (Introduzione, p. 172). E la natura di tali disposizioni, che si limitano a registrare un dato della realtà, senza introdurre innovazioni, sembra più "descrittiva" che "prescrittiva". Tali osservazioni sono ancora più fondate in relazione alla libertà di discussione e di stampa. L'autore, infatti, sottolinea come la codificazione, sia nella costituzione belga che in quella francese, sia stata influenzata dalle idee elaborate nella giurisprudenza del Regno Unito, dove, paradossalmente, non è mai stata proclamata formalmente la libertà di manifestazione del pensiero, né è dato rinvenire, se non di rado, le espressioni "libertà di discussione" e "libertà di stampa" nelle raccolte di legislazione e nelle massime di *common law* (Introduzione, p. 200). Nonostante la mancata formalizzazione della libertà consenta all'autore di affermare, provocatoriamente, che «non è un'esagerazione se si sostiene che la libertà di stampa non è riconosciuta in Inghilterra» (Introduzione, p. 206), non è possibile escludere la tutela giudiziale di un diritto, la cui esistenza si desume, *a contrario*, dalla legislazione sulla diffamazione, nella misura in cui determinati comportamenti che costituiscono l'espressione della libera manifestazione del pensiero non siano vietati o soggetti a restrizioni.

Anche la disciplina relativa alla tutela della libertà di riunione è, agli occhi di Dicey, il risultato dell'attività interpretativa dei giudici, piuttosto che la conseguenza della formalizzazione in un testo scritto. Infatti, nella costituzione britannica, non è possibile rinvenire alcuna norma analoga all'art. 19 della costituzione belga, che proclama la libertà di riunirsi pacificamente e senza armi. Tuttavia,

come avviene per la libertà di stampa, la tutela della libertà di riunione, pur in assenza di formalizzazione in un testo scritto, si desume dall'interpretazione della disciplina di altre libertà individuali: infatti «il diritto di riunirsi in assemblea null'altro è che il risultato del punto di vista che è stato recepito dalle Corti di giustizia in tema di libertà individuale e di libertà d'espressione» (*Introduzione*, p. 226). Pertanto, la libertà di riunione, pur non essendo esplicitamente prevista in alcuna norma, finisce per essere implicitamente tutelata, in quanto desunta, in via interpretativa, dalla disciplina di altre libertà individuali, come la libertà di movimento o la libertà di manifestazione del pensiero.

Mentre, dunque, nell'ordinamento britannico, dominato dalla *rule of law*, la tutela delle libertà individuali è il risultato dell'attività interpretativa dei giudici, negli ordinamenti continentali sono protette esclusivamente le libertà formalizzate nei testi costituzionali. La differenza, precisa Dicey, è solo formale: in entrambi gli ordinamenti è assicurato un livello adeguato di tutela, nonostante una differenziazione per quanto attiene alle tecniche utilizzate. Anzi, nella orgogliosa argomentazione della superiorità del diritto britannico rispetto ai modelli continentali, l'autore va oltre e giunge ad affermare che proprio la formazione giurisprudenziale della cultura delle libertà inglesi garantisce un livello di protezione maggiore di quanto non facciano le Dichiarazioni dei diritti. Infatti Dicey rileva come nelle dichiarazioni dei diritti degli ordinamenti continentali non vi sia sempre una perfetta corrispondenza tra proclamazione e effettiva tutela dei diritti. Tanto si desume dalla presenza, nelle Carte dei diritti continentali, di clausole sospensive o derogatorie, che giustificano la violazione, sia pure per periodi

di tempo limitati, delle norme di garanzia dei diritti individuali. In tali ordinamenti, infatti, è possibile sospendere i diritti individuali, attraverso mezzi legali, come la proclamazione di stati di emergenza, o l'attuazione della legge marziale, che comporta la sostituzione del diritto ordinario con regole eccezionali, di diritto militare. Negli ordinamenti continentali, dunque, esistono vie legali per la sospensione dei diritti individuali.

Nel Regno Unito, al contrario, l'elaborazione dei diritti in via giurisprudenziale e l'assenza di una Dichiarazione dei diritti che contenga clausole derogatorie o sospensive impediscono che si creino le condizioni giuridiche per una eventuale sospensione. Come riconosce Dicey, gli *Habeas Corpus Suspension Acts* producono effetti assimilabili a quelli delle "sospensioni delle garanzie costituzionali" proprie degli ordinamenti continentali, ma essi godono di un ambito di operatività limitato esclusivamente al *writ of habeas corpus*, uno tra gli strumenti di protezione delle libertà fondamentali: restano pienamente azionabili, invece, tutti gli altri mezzi che tale ordinamento, dominato dalla *rule of law*, predispone. Nelle parole dell'autore, «l'*Habeas Corpus Act* può essere sospeso; eppure gli Inglesi possono continuare a godere di pressoché tutti i diritti che sono propri dei cittadini» (*Introduzione*, p. 167). Infatti, nell'ordinamento britannico, a causa dell'origine giurisprudenziale dei diritti, il riconoscimento dei diritti e la predisposizione degli strumenti per la loro garanzia coincidono: in altre parole, le Corti, nel momento stesso in cui assicurano l'applicazione degli strumenti giuridici per la protezione di una libertà, ne proclamano l'esistenza. Solo qualora fosse disposta la sospensione delle libertà in occasione di eccezionali eventi rivoluzionari, si potrebbe verifi-

care una scissione tra il momento della proclamazione dei diritti e quello della adozione di efficaci strumenti di tutela. Pertanto, Dicey osserva come nel Regno Unito le eventuali sospensioni dei diritti non potrebbero realizzarsi con la stessa frequenza e facilità riscontrabili negli ordinamenti di *civil law*.

È dunque sul piano dell'effettività degli strumenti di protezione delle libertà che Dicey dimostra la superiorità della *rule of law* rispetto ai mezzi di tutela offerti dalle proclamazioni dei diritti degli ordinamenti continentali. In particolare, le ridotte probabilità di sospensione dei diritti, presupposto di una effettiva tutela delle libertà individuali, sono garantite, come si è visto, dalla natura giurisprudenziale della costituzione britannica. Tuttavia, l'ampia discrezionalità di cui godono le autorità giudiziarie, nell'esercizio di un'attività interpretativa che consente loro di innovare l'ordinamento attraverso la creazione di nuovo diritto, non giunge fino a erodere la sovranità legislativa, che continua a essere riservata al Parlamento. L'interpretazione giudiziale, infatti, risponde allo scopo di rendere effettiva la volontà del Legislatore, incorporandola nella *common law*, attraverso un'opera di specificazione e di adattamento, che, pur innovandone il contenuto per rispondere ai molteplici caratteri assunti dalla realtà concreta, non ne tradisce lo spirito. Pertanto, a giudizio di Dicey, è nell'equilibrio tra la sovranità del Parlamento e l'incorporazione della sua volontà nel sistema della *common law* ad opera delle Corti che si realizzano le condizioni per la piena corrispondenza tra affermazione dei diritti e effettività degli strumenti per la loro tutela.

Proprio le riflessioni sui limiti alla possibilità di sospensioni e sul ruolo dei giudici

a garanzia dell'effettività della loro tutela ripropongono oggi l'opera di Dicey in tutta la sua più viva attualità.

È ormai del tutto noto come gli eventi che si sono verificati a partire dall'11 settembre 2001, abbiano imposto, non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i Paesi dell'Occidente, un ripensamento delle modalità di tutela dei diritti di libertà, in considerazione dell'esigenza di elaborare, in ciascun ordinamento colpito dalla minaccia terroristica, soluzioni adeguate a garantire la sicurezza dei cittadini. Spesso, le uniche soluzioni potenzialmente idonee a raggiungere lo scopo impongono la sospensione di alcune libertà fondamentali. Conseguenza la necessità di realizzare un equo bilanciamento tra la garanzia della sicurezza e la protezione di spazi intangibili di libertà: e le Corti, nell'applicazione e interpretazione della legge sembrano i luoghi privilegiati per assicurare tale equilibrio. Ma, come emerge dall'analisi delle soluzioni normative e giurisprudenziali adottate per far fronte ai drammatici eventi che si sono verificati negli ultimi anni, un bilanciamento equo è realizzabile solo qualora siano rispettate le competenze proprie del Legislatore. Si tratta, a ben vedere, di un'applicazione della teoria diceyana, secondo la quale un'effettiva protezione delle libertà fondamentali si realizza solo in seguito ad un intervento delle Corti e del Parlamento coordinato e rispettoso dei relativi ambiti di competenza. Problemi nuovi sono affrontati facendo ricorso a soluzioni antiche. E nella piena idoneità di una teoria elaborata nel passato a proporre soluzioni per le minacce del futuro sta la grandezza di un giurista, il cui pensiero resta, ancora oggi, di sorprendente attualità.